



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 19.11.2020 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. [REDACTED]/2020

tra

[REDACTED] presso il cui  
studio elett. dom. come in atti

ricorrente

e

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,  
in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. ex art. 417 bis, c.p.c.

resistenti

Oggetto: riconoscimento Retribuzione Professionale Docenti

**Fatto e Diritto**

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe  
esponeva:

a) di aver prestato la propria attività di docente a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei nei seguenti periodi: dal 13/03/2017 al 15/03/2017; dal 16/03/2017 al 18/03/2017; dal 22/03/2017 al 24/03/2017; dal 29/03/2017 al 03/04/2017; dal 04/04/2017 al 11/04/2017; dal 27/04/2017 al 12/05/2017; dal 15/05/2017 al 27/05/2017; dal 02/10/2017 al 16/10/2017; dal 17/10/2017 al 20/11/2017; dal 21/11/2017 al 08/01/2018; dal 09/01/2018 al 12/02/2018; dal 13/02/2018 al 15/03/2018; dal 16/03/2018 al 19/04/2018; dal 20/04/2018 al 24/05/2018; dal 25/05/2018 al 12/06/2018;

b) di non avere ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo



educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale".

In applicazione di tale ultima disposizione, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati.

Sulla somma riconosciuta decorrono i soli interessi legali.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,

a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in premessa con obbligo della Amministrazione scolastica di riconoscere la somma di € 2.460,76 oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti;

b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida [REDACTED], oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfetarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.

Napoli, 19 novembre 2020

Il Giudice  
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti

